ILCASO.it

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16202 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA
Data pubblicazione: 25/05/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20937/2024 R.G. proposto da:

BERTI SISTO E C. LAVORI STRADALI S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI CO.CI.V. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 300/2024 depositata il 27/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Rita Elvira A. Russo.

FATTI DI CAUSA

La Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.p.A. e Antonini S.r.l., costituite in A.T.I., hanno stipulato un contratto di subaffidamento con il Consorzio

Collegamenti Integrati Veloci (CO.C.I.V.) per lavori pubblici. L'odierna controversia riguarda il pagamento di fatture non saldate e l'applicazione di interessi moratori secondo il D.lgs. 231/2002.

Il Tribunale di Genova ha riconosciuto il credito della società ma ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della nullità della clausola sugli interessi moratori.

La ATI Berti Sisto - Antonini ha impugnato la sentenza del Tribunale con sei motivi di appello di cui il primo, che qui interessa, in punto di rigetto della domanda riconvenzionale d'accertamento della nullità della clausola pattizia n. 11.13, derogatoria della disciplina degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002, deducendo l'errore del Tribunale per aver ritenuto inammissibile la domanda e per non aver comunque rilevato d'ufficio la nullità della medesima per grave iniquità.

La Corte di appello ha confermato la validità della clausola contrattuale che derogava al tasso legale di mora, considerandola non gravemente iniqua.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Il Consorzio si è difeso con controricorso.

In data 17/12/2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata, rilevando la inammissibilità del ricorso.

La parte ricorrente ha presentato istanza di decisione. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo e unico motivo del ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 231/2002 in tema di nullità per grave iniquità delle clausola derogatoria del regime legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali, perché nell'esaminare la clausola pattizia 11.13 delle condizioni generali di contratto, derogatoria del tasso legale di mora, la sentenza ha preso come riferimento temporale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della propria indagine la data di formazione della clausola, anziché la data della sua applicazione a seguito dell'avvenuto inadempimento del debitore, omettendo quindi di rilevare la grave iniquità della clausola medesima per esclusione alla data della sua applicazione degli interessi moratori, con conseguente nullità della stessa ai sensi del primo e terzo comma del citato art. 7 d.lgs. 231/2002.

2.- Nella proposta di definizione anticipata si osserva che il motivo di ricorso appare inammissibile perché non affronta e non confuta la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, che ha fondato la statuizione di validità della clausola derogatoria in questione sull'accertamento della sua avvenuta pattuizione all'esito di approfondita trattativa negoziale; affermazione questa che si colloca a monte rispetto alla data da considerare per la sua applicazione e che è rimasta esente da specifiche censure.

3.- La parte ha chiesto la decisione, deducendo che, invece, nel secondo punto dell'unico motivo di ricorso articolato in due parti, si contestava la *ratio decidendi* della sentenza, rilevando la violazione dell'art. 7 d. lgs. 231/2002.

In realtà, nel punto 2 del primo motivo non si contesta che la clausola sia stata oggetto di libere trattative (come scritto in contratto), ma si afferma che l'accertamento che la clausola è stata oggetto di libere trattative non basta ad escludere la sua iniquità («*La sentenza non fa corretta applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2002 che impone al giudice di accertare la iniquità della clausola attraverso la verifica di tutte le condizioni oggettive elencate all'art. 7 del citato D. Lgs., al di là del comportamento soggettivo delle parti. Per tale motivo non è corretta la sentenza laddove si limita ad escludere la iniquità sulla base dell'accertamento della sola correttezza e buona fede nelle trattative, come se fosse sufficiente questo unico elemento a completare l'indagine richiesta dalla legge. Negli atti di causa è stato dato conto del tipo di rapporto e della posizione della ATI quale subaffidataria, della forte esposizione debitoria della ATI*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per gli stipendi e i contributi dei dipendenti e per le forniture, nonché dei lunghi tempi per l'approvazione dei SAL, l'emissione dei certificati di pagamento e il successivo pagamento del corrispettivo da parte di CO.CI.V. (60 giorni fine mese fattura), oltre al fatto che il tasso Euribor alla data di sottoscrizione del contratto 28.03.2014 era inferiore al 1% e quindi minore del tasso degli interessi legali. La Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare tali aspetti e darne conto in motivazione al fine di verificare se la clausola 11.13 con cui le parti hanno ancorato gli interessi moratori ad un tasso oscillatorio, in deroga al regime legale, fosse oggettivamente equa sotto i molteplici profili indicati dal d. lgs. 231/2002, senza limitarsi alla buona fede e correttezza delle trattative per il fatto di non poter prevedere l'andamento nel tempo del tasso variabile scelto»).

4.- Deve qui osservarsi che la dichiarazione di nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 231/2002, richiede una valutazione complessiva dell'equilibrio contrattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell'effettiva negoziazione tra le parti; l'esclusione degli interessi non determina di per sé nullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole. La "grave iniquità" ex art. 7 d.lgs. 231/2002 si valuta, di regola, alla data della pattuizione della clausola, non alla data della sua applicazione a seguito dell'inadempimento. Inoltre, la parte può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato (CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14; Cass. 08/02/2023, n.3736). Trattandosi di diritti disponibili, la parte potrebbe quindi anche accettare, consapevolmente, un tasso meno vantaggioso.

5.- E' pertanto corretta la valutazione di inammissibilità fatta nella proposta di definizione anticipata, dal momento che la ragione decisoria esposta nella sentenza impugnata non viene confutata con il motivo di ricorso ed in parte se ne travisa anche la portata ed il significato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6.- Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., regola questa, a cui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare.

La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore della controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate nella somma di euro 5.000,00 per compensi, € 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Condanna altresì parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad 2.500,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.

Il Presidente

Guido Mercolino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale